

Prot. 211248/R.U.

Roma, 18 maggio 2022

A: TUTTI I CONCESSIONARI
per la raccolta a distanza
dei giochi pubblici

OGGETTO: articolo 5, comma 2, lettere f) e g) dell'atto di Convenzione di concessione per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza.

L'articolo 5 della Convenzione di concessione, rubricato *Obblighi generali del concessionario*, al comma 2 recita:

2. *Il concessionario, relativamente all'esercizio ed alla raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui all'articolo 2, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell'atto convenzionale, nelle regole amministrative e nelle regole tecniche, è tenuto anche a:*

(omissis)

f) svolgere l'attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i;

g) osservare e/o far rispettare, nell'eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;

(omissis)

Queste disposizioni sono state inserite nel testo delle Convenzioni di concessione, sottoscritte in esito alle gare svolte ai sensi della Legge 7 luglio 2009, n. 88 e ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, poiché rappresentano l'esito di un processo normativo volto a disciplinare la raccolta del gioco a distanza e, in particolare, le attività di commercializzazione di detta offerta da parte dei concessionari, sulla base del rispetto del criterio della netta separazione tra l'offerta di gioco a distanza e l'offerta di gioco su rete fisica che, allo stato, caratterizza l'impianto regolatorio del gioco in Italia e trova diretta e conseguente corrispondenza nella titolarità di differenti titoli concessori, acquisiti in esito a gare pubbliche aventi a oggetto, separatamente, l'acquisizione della titolarità di concessioni per il gioco a distanza o per una delle tipologie di gioco su rete fisica.

Detto processo normativo ha preso le mosse dall'articolo 24, comma 17, lettera g), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. "Comunitaria 2008") che, come è noto, ha riordinato l'intero settore del gioco a distanza, disciplinando compiutamente l'intera materia, a norma del quale:

DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA

17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora ADM) sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

(omissis)

g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

(omissis).

Viene, quindi, esplicitato che la commercializzazione del gioco a distanza può essere effettuata esclusivamente mediante il canale prescelto dal concessionario per lo svolgimento dell'attività di raccolta del gioco, cioè solo *on line* e non anche su rete fisica.

Con il successivo comma 23, del citato articolo 24, il legislatore interviene sulla disciplina del gioco a distanza anche sul piano del diritto penale, aggiungendo all'articolo 4 *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa* della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 i seguenti due periodi finali del comma 1: *E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.*

L'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, è intervenuto ribadendo che, *"(..) fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – (ora ADM) esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica (...)"*.

Questa disposizione esprime chiaramente la distinzione e la separazione tra le concessioni di gioco a distanza (via internet o altre modalità di comunicazione a distanza) e le altre concessioni esercitabili esclusivamente attraverso rete fisica.

Successivamente, l'articolo 7, comma 3-quater, del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, ha stabilito che *"Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità"*.

Ulteriore intervento è stato realizzato con l'articolo 1, comma 923, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ove è previsto che in caso di violazione del predetto articolo 7, comma 3-quater, *"il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000"*. Inoltre, *"il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al Decreto-legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di"*

qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web”.

Sulla base di tale impianto normativo sono state strutturate le Convenzioni di concessione, nelle quali dette disposizioni sono state riprese ed esplicitate nelle citate lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 5.

L'inosservanza di queste disposizioni, fatta salva l'eventuale responsabilità penale per intermediazione di cui al citato articolo 4, comma 1, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché eventuali ulteriori danni provocati agli interessi erariali, comporta l'applicazione della penale prevista dall'articolo 19 comma 2, lett. g) dell'atto di Convenzione (da euro 1.000,00 a euro 50.000,00 per ogni irregolarità riscontrata), in relazione alla gravità e alla eventuale reiterazione della stessa.

L'articolo 21 della Convenzione prevede, in caso di reiterata inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettere f) e g), la sospensione cautelativa della concessione [comma 2, lett. g)] e l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione *“nel caso in cui il concessionario effettui la raccolta del gioco mediante canali diversi da quelli a distanza, in assenza dei titoli concessori o autorizzativi necessari, ovvero con modalità o apparecchiature che permettano la partecipazione al gioco a distanza in sedi fisiche”* [comma 3, lett. f)].

Nel Contratto di conto di gioco è espresso chiaramente il divieto di utilizzo del conto di gioco da parte di soggetti diversi dal titolare e sono disciplinate le misure volte a contrastare le ipotesi di intermediazione nel gioco.

Da ultimo, il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, all'articolo 9 *Divieto di pubblicità giochi e scommesse*, ha posto il divieto di *“(...) qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. (...)”.*

Da quanto sin qui esposto, si ricava che:

- i giochi a distanza possono essere commercializzati dai concessionari esclusivamente attraverso i siti internet autorizzati e le altre modalità autorizzate dall'Agenzia e non presso esercizi commerciali [articolo 5, comma 2, lett. f) dell'atto di Convenzione];
- è vietata la raccolta a distanza dei giochi pubblici presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati e/o con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica [articolo 5, comma 2, lett. g) dell'atto di Convenzione];
- è fatto divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui [articolo 24, comma 19, lett. c), della Legge 7 luglio 2009, n. 88];
- la violazione del divieto di intermediazione ha rilievo penale (articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401);

DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA

- è considerata intermediazione qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero (articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- è considerata intermediazione qualsiasi attività inerente gli elementi fondamentali del contratto di scommessa (articolo 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401) per cui è vietato anche il meccanismo della c.d. "giocata assistita", pur nei confronti dei portatori di handicap o dei soggetti di età avanzata, essendo ammessa esclusivamente l'assistenza al giocatore per l'apertura del conto di gioco con il concessionario;
- è considerata intermediazione il pagamento delle vincite anche tramite apparecchiature automatiche (articolo 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari del gioco a distanza, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità (articolo 7, comma 3-*quater*, del Decreto-legge n. 158/2012 e Cassazione Sezione III penale Sentenza n. 40624 del 1 ottobre 2013);
- è vietata la commercializzazione o la promozione di siti di gioco privi di concessione (articolo 4, comma 1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- è consentita la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita di carte di ricarica del conto di gioco presso esercizi commerciali con cui il Concessionario abbia stipulato un apposito contratto di diritto privato [articolo 5, comma 2, lett. g) dell'atto di Convenzione] ma tale attività è accessoria rispetto all'attività primaria svolta dall'esercizio commerciale, pertanto l'esercizio commerciale non può essere allestito come se fosse un punto vendita della rete fisica del gioco ed è vietata la messa a disposizione degli avventori e la stampa di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco;
- negli esercizi commerciali contrattualizzati con i concessionari del gioco a distanza sono vietate tutte le forme di pubblicità, sponsorizzazioni e tutte le altre forme di comunicazioni a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincite in denaro, è vietata l'affissione all'interno e all'esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie o altro materiale pubblicitario relativo al gioco (articolo 9 comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87).

Come detto, il vincolo negoziale privatistico che intercorre tra i concessionari del gioco a distanza e gli esercizi commerciali incaricati di curare, per essi, la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita delle carte di ricarica, comporta, in capo ai concessionari, un obbligo di verifica del rispetto delle disposizioni sopra citate [articolo 5, comma 2, lettere f) e g) della Convenzione]. Da ciò consegue la previsione del pagamento di una penale nel caso di inosservanza di detto obbligo [articolo 19, comma 2, lettera g)], nonché la sospensione cautelare della concessione e l'avvio del procedimento di decadenza nel caso di reiterata inosservanza di detti obblighi [articolo 21, comma 2, lettera g) della Convenzione].

La verifica del rispetto delle citate disposizioni, presso gli esercizi commerciali contrattualizzati con i concessionari del gioco a distanza, impone a questi ultimi l'attivazione di misure volte a

DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA

presidiare dette attività, al fine di rilevare eventuali sintomi di possibili irregolarità e avviare i correlati strumenti negoziali di verifica e sanzione, nonché l'effettuazione sollecita delle notizie di reato – in qualità di esercenti un pubblico servizio - in caso di attività illegali quali l'intermediazione nella raccolta del gioco o il riciclaggio di denaro.

Le violazioni rilevate, in occasione dello svolgimento di attività di polizia giudiziaria presso esercizi commerciali contrattualizzati con concessionari del gioco a distanza, fermo restando la responsabilità di fonte convenzionale di questi ultimi, comportano effetti diretti sugli interessi pubblici sottesi al corretto esercizio dei giochi e alla correlata tutela dei giocatori e degli interessi erariali.

Tanto premesso, è stato predisposto l'allegato elenco di misure volte a presidiare l'attività svolta presso gli esercizi commerciali contrattualizzati con i concessionari del gioco a distanza, per la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita delle carte di ricarica, che l'Agenzia utilizzerà per verificare se e in che misura è stato rispettato l'obbligo di verifica cui al citato articolo 5, comma 2, lettere f) e g) della Convenzione.

Detto elenco si propone alla sottoscrizione da parte dei concessionari quale impegno ad attivare tutte le misure di presidio ivi indicate; il riscontro positivo dell'attivazione di tutti i presidi sarà tenuto conto dall'Agenzia nella applicazione delle citate disposizioni di cui agli articoli 5, 19 e 21 della convenzione di concessione, così come di eventuali ulteriori misure di controllo adottate.

IL DIRIGENTE
Andrea Bizzarri
Firmata digitalmente

All.1

MISURE DI PRESIDIO ATTIVATE DAI CONCESSIONARI PER CONTROLLARE L'ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI INCARICATI DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI CONTO DI GIOCO E DELLA VENDITA DELLE CARTE DI RICARICA

- Comunicare l'elenco degli esercizi commerciali contrattualizzati per la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita di carte di ricarica agli Uffici dei Monopoli competenti per territorio, all'Ufficio Gioco a distanza e all'Ufficio Controllo giochi, entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre;
- vietare l'apertura di conti di gioco intestati ai titolari degli esercizi commerciali contrattualizzati per la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita di carte di ricarica, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente;
- aggiornare le misure tecniche di geo-localizzazione degli indirizzi IP utilizzati dai giocatori, previste dalle Regole Tecniche per la gestione della Concessione, per garantire l'individuazione dell'ubicazione delle operazioni di gioco;
- prevedere, nei contratti conclusi con gli esercizi commerciali contrattualizzati per la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita di carte di ricarica:
 - o che si impegnino a rispettare la disciplina sottesa alla loro attività;
 - o che comunichino al concessionario i propri indirizzi IP pubblici;
 - o che comunichino al concessionario la tipologia di autorizzazione assunta per lo svolgimento della propria attività commerciale (es: licenza ex articolo 86 del Tulp; Scia);
 - o che forniscano al concessionario tutti i dati e le informazioni necessarie per le attività di verifica;
 - o che si impegnino a consentire l'accesso di dipendenti o incaricati dall'Agenzia, nei tempi e con le modalità indicati dall'Agenzia stessa, nelle proprie sedi e per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate anche nelle sedi dei fornitori terzi, ovunque ubicate nello Spazio economico europeo;
- svolgere i seguenti controlli e trasmettere, tempestivamente e comunque con cadenza almeno mensile, all'Ufficio Gioco a distanza e all'Ufficio Controllo giochi, appositi Report nei quali sono illustrate le tipologie di attività svolte e i loro esiti, indicando dettagliatamente ogni anomalia rilevata:
 - o analisi della corrispondenza tra gli indirizzi IP utilizzati dai giocatori e quelli comunicati dagli esercenti contrattualizzati;
 - o analisi dei volumi delle operazioni di gioco effettuate su ciascun conto di gioco concluso presso gli esercizi commerciali;
 - o analisi dei volumi delle operazioni di gioco effettuate su ciascun conto di gioco dopo l'acquisto di carte di ricarica;

DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA

- analisi del numero delle carte di ricarica vendute in ciascun esercizio commerciale contrattualizzato per la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita di carte di ricarica e comparazione con il numero dei contratti ivi sottoscritti;
- effettuazione di verifiche presso gli esercizi commerciali contrattualizzati per la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita di carte di ricarica i cui dati risultino anomali e, comunque, con cadenza almeno mensile;
- individuazione dei conti di gioco con cui sono effettuate giocate su tutti gli esiti previsti sullo stesso avvenimento;
- individuazione dei conti di gioco con cui è effettuato un numero anomalo di operazioni in un breve periodo di tempo;
- individuazione dei conti di gioco conclusi presso gli esercizi commerciali contrattualizzati per la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita di carte di ricarica i cui saldi sono incrementati mediante carte di ricarica che sono stati sospesi per sospette operazioni irregolari o illegali;
- risoluzione dei contratti stipulati con gli esercizi commerciali ove siano state riscontrate situazioni di mancato rispetto alla disciplina di settore, fermo restando l'obbligo di effettuare una sollecita comunicazione della notizia di reato in caso emergano ipotesi di attività illegali;
- ogni altro indicatore ritenuto utile.

La società..... titolare della/e concessione/i n..... con la sottoscrizione del presente documento si impegna ad attivare tutte le misure di presidio elencate.

Data

timbro e firma